

Originale



COMUNE DI LILLIANES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 75

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
DE GIORGIS Daniele - Sindaco	Sì
VALLOMY Leo - Vice Sindaco	Sì
VALLOMY Mirella - Assessore	Sì
JANS Alessandro - Assessore	Sì
ROLLAND Nicola - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Cinzia BIELER il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE GIORGIS Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A VALERE PER L'ANNO 2024.

La Giunta comunale

Premesso che:

- ✓ l'ente gestisce vari servizi pubblici a domanda individuale, meglio definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze 31.12.1983 tra i quali il servizio di mensa e trasporto scolastico;
- ✓ l'articolo 149, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", al comma 8 recita "A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato";
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- ✓ l'articolo 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale, mediante tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- ✓ l'articolo 172 – comma 1 – lett. c), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi";
- ✓ l'art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al Consiglio dell'ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
- ✓ l'articolo 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito con modificazioni in Legge 131/1983, impone ai Comuni l'obbligo di definire non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
- ✓ l'articolo 45 comma 1 del d.lgs. 504/1992 e l'articolo 243 comma 2 del d.lgs. 267/2000, hanno stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei tassi di copertura del costo dei servizi, fissati in misura non inferiore al 36% per i servizi a domanda individuale dalla medesima norma, articolo 243 comma 2 lettera a) e dall'articolo 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415 convertito con modificazioni in Legge 38/1990, esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. n. 267/2000;
- ✓ la competenza in merito al presente atto è attribuita alla giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 20, comma 2 dello statuto comunale e dall'articolo 21 comma 3 lettere f), g) e h) della legge regionale 54/1998, stante l'assenza di espressa previsione statutaria di attribuzione al consiglio comunale della competenza in materia.

Ritenuto pertanto procedere alla determinazione delle tariffe a valere per l'anno 2024, come di seguito riportato:

Servizio mensa scolastica

€ 20,00 mensili (€10,00 mese di giugno per i bimbi della scuola primaria e mese di settembre)
€ 3,00 a pasto

Servizio scuolabus

Scuola materna, scuola elementare e media annue:
Per il periodo gennaio/giugno € 110,00
per il periodo settembre /dicembre € 70,00

Servizio di pre e doposcuola

€ 20,00 mensili complessivi (pre e doposcuola)
€ 5,00 per singola frequenza

Ritenuto pertanto provvedere in merito.

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;
- lo statuto comunale vigente;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025”, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il disegno di legge regionale n. 127 del 7/11/2023 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*”
- il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13.03.2023 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 30.03.2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 30.03.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023-2025 ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa;
- il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09.03.2017.

Atteso che sulla presente deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 punto b del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46.

Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano

D e l i b e r a

1. **Di stabilire**, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, le tariffe per il servizio di mensa scolastica, per il servizio scuolabus, nonché per i servizi di pre e doposcuola per l'esercizio 2024 come segue:

Servizio mensa scolastica

€ 20,00 mensili (€10,00 mese di giugno per i bimbi della scuola primaria e mese di settembre)
€ 3,00 a pasto

Servizio scuolabus

Scuola materna, scuola elementare e media annue:
Per il periodo gennaio/giugno € 110,00
per il periodo settembre /dicembre € 70,00

Servizio di pre e doposcuola

€ 20,00 mensili complessivi (pre e doposcuola)
€ 5,00 per singola frequenza

2. **Dare atto che**, ai sensi del vigente articolo 193 comma 3 del d.lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data stabilita al comma 2 della medesima norma succitata.
3. **Dare atto che** il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2024.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(DE GIORGIS Daniele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del regolamento comunale di contabilità.

Parere di legittimità FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 e dell'art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 429 Registro pubblicazioni.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2023 al 07/12/2023, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 n° 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Lillianes, li 22/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 22/11/2023, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 7.12.1998 n° 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Lillianes, li 22/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)
